

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Convenzione

tra

la Provincia del Medio Campidano - in appresso denominata "Provincia" - (C. F.: 92121560921), rappresentata dal Responsabile del Csl di Sanluri, Dott.ssa Maria Carmela Tuveri nata a _____ il _____, (C. F.: _____, in qualità di Responsabile del Csl di Sanluri, che interviene, agisce e stipula in nome e per conto e nell'interesse della stessa Provincia,

e

il Comune di Villanovafranca (C.F.: 00517980926), rappresentato dall'Ing. Porcu Valerio, nato/a a _____ il _____, (C.F.: _____), in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, che interviene, agisce e stipula in nome e per conto e nell'interesse della stesso Comune,

Per l'avviamento al lavoro in cantieri comunali

Premesso che:

1. l'art.6, c.1, della L. R. 05 dicembre 2005, n.20, attribuisce alle Province competenza in materia di avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione;
2. in base all'art.14 della L. R. n.20/2005, "Gli enti pubblici possono avvalersi, previa convenzione, dei Centri Servizi per il Lavoro Provinciali per le attività di preselezione dei candidati nell'ambito delle procedure concorsuali e selettive per l'accesso al lavoro";

3. con propria Deliberazione n.50/54 del 21/12/2012, e relativo allegato A, la Giunta Regionale Sardegna ha definito i criteri e le modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali per l'occupazione di cui all'art.94 della L. R. n.11/1988 e successive modificazioni, con decorrenza dal 1° febbraio 2013;

4. la citata Deliberazione n.50/54, prevede la possibilità, a discrezione del Comune interessato ed all'interno del periodo di validità del cantiere, di definire ulteriori criteri per l'avviamento a selezione attraverso apposita convenzione stipulata con i Centri Servizi per il lavoro Provinciali;

5. con Determinazione del Dirigente Area Lavoro n.50 del 18.03.2013, la Provincia del Medio Campidano ai fini di approvare il presente schema di convenzione, ha dato attuazione alle procedure previste dalla Giunta Regionale facendo propri gli ulteriori criteri per l'avviamento al lavoro nei cantieri comunali che possono essere oggetto di convenzione tra i Comuni e le Province per il tramite dei Centri Servizi per il Lavoro competenti territorialmente;

Le Parti stipulano la presente Convenzione

La Provincia del Medio Campidano per il tramite del Centro Servizi per il Lavoro di Sanluri ed il comune di Villanovafranca, a seguito di richiesta di questo ultimo e preso atto di quanto riportato in premessa, concordano che negli avviamenti al lavoro dei Cantieri Comunali, così come previsto dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n.50/54 del 21.12.2012, il Comune potrà avvalersi anche dei seguenti criteri:

- Stabilire turnazioni per l'esecuzione dei lavori;

• Limitare ad un solo componente del nucleo familiare la possibilità di assunzione nel cantiere;

• Avvalersi dell'attività di preselezione del CSL anche per l'avvio di lavoratori con titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo con utilizzo dei medesimi criteri adottati per gli altri avviamenti;

• Attuare i progetti secondo quanto prevede la L. n.381/1991 in materia di affidamenti diretti a cooperative sociali di tipo B.

Tali ulteriori criteri saranno riportati negli Avvisi di selezione.

Il Comune, per individuare i lavoratori da assumere sulla base della graduatoria elaborata dal C.S.L., si obbliga ad eseguire la verifica della sussistenza degli elementi che determinano l'applicazione dei citati criteri.

Il Comune avrà la possibilità di derogare agli stessi qualora si manifesti una situazione in cui vi sia carenza del numero dei beneficiari in possesso dei requisiti previsti dalla convenzione, rispetto agli avviamenti da effettuare.

Il Comune per il trattamento economico applica i contratti collettivi nazionali di categoria del settore privato applicabili in via diretta o analogica per i profili professionali simili rispetto alle attività indicate nel Progetto finalizzato all'occupazione, così come previsto dall'art.94 della L. R. n.11/1988.

La presente Convenzione avrà la durata di quattro (4) anni e si intende rinnovabile su accordo delle parti da realizzarsi nel trimestre antecedentemente alla scadenza.

Le Parti si impegnano a sospendere la validità della presente Convenzione ed a modificare e/o adeguare immediatamente il contenuto della stessa nel caso in cui la Commissione Regionale per i Servizi e le politiche del lavoro ed i soggetti

istituzionalmente competenti, approvassero dei criteri e delle modalità di assunzione dei lavoratori non coerenti con quelli previsti nel presente atto.

Costituisce parte integrante della presente convenzione l' "Allegato A" contenente i criteri e le modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali ai sensi della L.R. n. 11/1988, art.94.

Sanluri, li _____

Per la Provincia del Medio Campidano

Il Responsabile del C.S.L. di Sanluri

Per il Comune di Villanovafranca

Il Responsabile del Servizio _____
